

## **Tribunale Ordinario di Trento – Cancelleria Civile:**

### **come fare per ottenere il passaggio in giudicato delle sentenze da parte del Cancelliere**

#### **Norme di riferimento**

Disp. Att. Codice di procedura civile – art. 124  
Codice di procedura civile – artt. 325-329; art. 72  
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 5  
Legge 21 gennaio 1994 n. 53  
Decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 (L. 17 dicembre 2012, n. 221) – art. 16

#### **Come richiederlo**

Il certificato di passaggio in giudicato della sentenza può essere richiesto telematicamente:

l'avvocato richiedente, ad ulteriore conferma delle risultanze degli atti dell'ufficio, nell'istanza (atto principale del deposito telematico), dichiara che "non è stata proposta impugnazione" (intendendosi che non è stato né proposto né ricevuto appello) avverso la sentenza indicata nell'oggetto.

#### **Cosa allegare in caso di notifica della sentenza ai fini del decorso del cd. termine breve:**

**In caso di notifica della sentenza ai fini del decorso del cd. termine breve (art. 325-326 cpc) la richiesta di passaggio in giudicato dovrà essere depositata telematicamente, con allegati:**

1. In caso di notifica con **modalità telematica** ex art. 3-bis della legge n. 53/1994, il messaggio originale di posta elettronica certificata, le ricevute e le attestazioni di legge nonché file .pdf composto da sentenza + ricevute di consegna pec notifica sentenza + dichiarazione di conformità da parte dell'avvocato;
2. In caso di notifica con **modalità non telematica**, la scansione dell'atto notificato tradizionalmente, completo delle cartoline e munito di attestazione di conformità all'originale dell'intero atto notificato a firma del legale.

La trasmissione all'ufficiale dello stato civile (nei casi previsti: es. separazione, divorzio, mutamento di sesso etc.) viene, di regola, assicurata nei giorni immediatamente successivi a quelli dell'annotazione del rilascio del certificato.

#### **Sentenze di separazione personale dei coniugi. Sentenze di divorzio senza figli minori o legalmente incapaci.**

In caso di sentenze di **separazione personale dei coniugi (consensuale e giudiziale) e sentenze di divorzio (congiunto e contenzioso) senza figli minori o legalmente incapaci**, il certificato di passaggio in giudicato è rilasciato, a seguito di richiesta formulata con le modalità sopra precisate, decorsi:

- 30 giorni dalla notificazione della sentenza effettuata nei confronti della controparte (cd. termine breve, ex artt. 325-326 C.P.C.);
- 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (cd. termine lungo, ex art. 327 C.P.C.);
- Dichiarazione di acquiescenza (da depositare in PCT da parte del legale munito di delega specifica rilasciata in data successiva a quella di pubblicazione della sentenza ovvero con dichiarazione dei coniugi di cui all'art.329 cpc).

Non è, invece, richiesta la prova dell'avvenuta notificazione della sentenza al Pubblico Ministero, stante il combinato disposto dell'articolo 72, comma 3 del Codice di procedura civile e dell'articolo 5, comma 5 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898:

- la prima disposizione stabilisce, infatti, che "Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, **salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi**".
- la seconda, per altro verso, dopo aver stabilito che la **sentenza di divorzio** è "impugnabile da ciascuna delle parti", precisa che il Pubblico Ministero "può, ai sensi dell'articolo 72 c.p.c.,

proporre **impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci**".

Alla mancata previsione del potere di impugnazione delle sentenze in oggetto da parte del Pubblico Ministero, consegue che non dovranno allo stesso essere trasmesse per l'apposizione del "visto per acquiescenza" le dichiarazioni di acquiescenza a dette sentenze rilasciate in cancelleria dai coniugi.

Analogamente, per il caso di acquiescenza prestata in udienza, non dovrà essere richiesta al Pubblico Ministero apposita dichiarazione al riguardo.

*Ai quali l'ufficio aggiunge almeno ulteriori 10 giorni (previsti per la costituzione dell'attore ai sensi dell'art. 165 c.p.c.), nonché, prudenzialmente, qualche ulteriore giorno entro il quale potrebbe aversi notizia di impugnazioni tempestivamente proposte (anche a seguito richiesta di trasmissione del fascicolo da parte della Corte d'appello, ai sensi dell'art. 347 c.p.c.). Si tiene altresì conto dell'eventuale periodo di sospensione feriale dei termini (art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742): dal 1° al 31 agosto di ogni anno, a decorrere dal 2015; dal 1° agosto al 15 settembre per il periodo precedente.*

*Del procuratore costituito o della parte personalmente se contumace.*

*Cfr. nota 1. Il termine è di 1 anno (oltre al periodo di sospensione ex art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742) per cause instaurate anteriormente al 04/07/2009, data di entrata in vigore dell'articolo 46, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile (cfr. articolo 58 della medesima legge).*

### **Sentenze di divorzio (congiunto e contenzioso) in presenza di figli minori o legalmente incapaci**

In caso di **sentenze di divorzio in presenza di figli minori o legalmente incapaci**, ai fini e per gli effetti dell'art. 326 C.P.C., il certificato è rilasciato decorsi 30 giorni dalla notificazione della sentenza effettuata nei confronti:

- della controparte;
- del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento;
- del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trento;

in alternativa:

- dichiarazione di acquiescenza formulata dalle parti, dal PM e dal PG.

Rimane ferma per tale tipologia di sentenze la necessità di trasmettere al Pubblico Ministro le dichiarazioni di acquiescenza rilasciate in cancelleria dai coniugi affinché lo stesso apponga propria dichiarazione nel medesimo senso.

In caso di acquiescenza in udienza, il Pubblico Ministero, associandosi alle conclusioni formulate dalla parti, formula espressa adesione *anche quanto alla dichiarazione di acquiescenza*.

### **Sentenza appellata**

Il cancelliere, in presenza di impugnazione, **non** può rilasciare la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, anche nei casi di rigetto, dichiarazione di inammissibilità (salvo il caso di cui è detto in seguito), mancata iscrizione a ruolo dell'appello, eccetera.

### **Impugnazione parziale**

In caso di impugnazione parziale, il certificato di passaggio in giudicato della sentenza limitatamente ai capi non impugnati, sarà rilasciato a fronte del deposito di attestazione della Corte d'appello circa i capi della sentenza oggetto di impugnazione.

### **Inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c.**

In caso di inammissibilità dell'appello dichiarata dalla Corte d'Appello con ordinanza ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., il certificato di passaggio in giudicato viene rilasciato a fronte del deposito telematico, in allegato alla consueta dichiarazione, di copia dell'ordinanza e delle ricevute di avvenuta comunicazione da parte della cancelleria o avvenuta notifica a cura della parte, ai fini dell'eventuale decorso del termine breve per ricorrere in cassazione. In mancanza, il certificato sarà rilasciato dopo il decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c..

### **Sentenza oggetto di correzione**

In caso di correzione di errore materiale sulla sentenza di cui è richiesto il certificato di passaggio in giudicato, il cancelliere, decorsi 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di correzione da parte della cancelleria medesima nei confronti delle parti costituite, certifica telematicamente:

- in caso di sentenza per la quale sia già stato rilasciato il certificato di passaggio in giudicato, che, relativamente alle parti corrette, non è stata proposta impugnazione nei termini di legge;
- in caso di sentenza per la quale il certificato non è ancora stato rilasciato, pur in presenza dei relativi presupposti, che avverso la sentenza, anche relativamente alle parti corrette, non è stata proposta impugnazione nei termini di legge.

In presenza di parti contumaci, la cancelleria non provvede alla notificazione alle stesse del provvedimento di correzione, con la conseguenza che, salvo che la parte interessata provveda in proprio ad effettuare le notificazioni ai contumaci, il certificato di passaggio in giudicato relativamente alle parti corrette sarà rilasciato solo decorso il termine lungo.

### **QUANTO COSTA**

**€ 3,92 per diritto di certificazione**, salvi i casi di esenzione, da versare con PagoPA (ricevuta telematica da depositare unitamente alla richiesta di rilascio certificazione).